

Programma regionale di gestione dei rifiuti e obbligo per le discariche di osservare una distanza di 300 m dal perimetro esterno delle aree coltivate a riso

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III 15 gennaio 2015, n. 109 - Di Mario, pres.; De Vita, est. - Acqua e Sole S.r.l. (avv.ti Ferraris e Robaldo) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) ed a.

Sanità pubblica - Programma regionale di gestione dei rifiuti - Approvazione - Obbligo per le discariche di osservare una distanza di 300 m dal perimetro esterno delle aree coltivate a riso - Fattore di pressione per le discariche.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso notificato in data 16 ottobre 2014 e depositato il 14 novembre successivo, la società ricorrente ha impugnato la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/1990 del 20 giugno 2014, pubblicata sul B.U.R.L. n. 27 del 3 luglio 2014, riguardante l'approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, nella parte in cui si prevede che le discariche debbano osservare una distanza di 300 m dal perimetro esterno delle aree coltivate a riso e nella parte in cui si istituisce e regola il "Fattore di Pressione per le discariche" e se ne disciplina il relativo regime transitorio.

Va premesso che la ricorrente è una società che gestisce la fase di post-chiusura di una discarica di rifiuti speciali pericolosi e non nel Comune di Corteolona (PV), in forza di varie autorizzazioni rilasciate alle sue danti causa dalla Regione Lombardia. La ricorrente ha acquisito delle aree limitrofe alla predetta discarica al fine di procedere al suo ampliamento; tuttavia l'approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, potrebbe impedire la realizzazione di un tale progetto. In particolare il richiesto ampliamento potrebbe essere impedito dalla circostanza che il Comune in cui è situata la discarica avrebbe già un numero di impianti che determinerebbe il superamento del Fattore di Pressione per le discariche, stabilito in 160.000 mc/Kmq, ovvero non più di 160.000 metri cubi di rifiuti già collocati in discarica per ogni chilometro quadrato; tale Fattore di Pressione sarebbe finalizzato a limitare la realizzazione di impianti di rifiuti nelle aree in cui questi risultano già presenti con elevata concentrazione e quindi determinano un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante; anche la previsione relativa alla distanza minima di 300 m che le discariche debbono osservare rispetto al perimetro esterno delle aree coltivate a riso potrebbe rappresentare un ostacolo per l'ipotizzato ampliamento.

Assumendo come illegittime le previsioni contenute nella Deliberazione regionale n. X/1990 del 2014, è stato proposto il presente ricorso, a fondamento del quale sono state dedotte una pluralità di censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

In prossimità dell'udienza di trattazione del merito della controversia le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa della Regione Lombardia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività dell'atto impugnato, trattandosi di un atto pianificatorio avente natura generale; la difesa della ricorrente ha replicato, chiedendo la reiezione della predetta eccezione.

Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della Regione Lombardia.

2. A giudizio della difesa regionale il ricorso sarebbe inammissibile per assenza di lesività del provvedimento impugnato, in considerazione della sua natura di atto a contenuto generale che non determinerebbe alcun impatto diretto sulle attività svolte dalla società ricorrente.

2.1. L'eccezione è fondata.

L'atto impugnato con il ricorso introduttivo, ossia il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, nella parte in cui stabilisce una distanza minima delle discariche rispetto alle aree coltivate a riso e istituisce e regola il "Fattore di Pressione per le discariche" e ne disciplina il relativo regime transitorio, quale atto di programmazione e pianificazione, appartiene al novero degli atti amministrativi generali che, di regola, non risultano lesivi per i loro destinatari fino a quando non venga adottato un atto applicativo degli stessi (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, VI, 18 aprile 2013, n. 2152); nel caso di specie, l'adozione del Programma regionale non lede direttamente e immediatamente la società ricorrente la quale può continuare a svolgere, alle medesime condizioni, l'attività di gestione dei rifiuti in precedenza

autorizzata. Nemmeno può assumersi la lesività della richiamata Deliberazione regionale di approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti sul presupposto che la stessa potrebbe determinare un futuro diniego di ampliamento della discarica che la stessa ricorrente si appresterebbe a formulare. Trattandosi di attività amministrativa non ancora esercitata, non è possibile per questo giudice procedere ad alcuno scrutinio, stante il divieto contenuto nell'art. 34, comma 2, cod. proc. amm.

2.2. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per assenza di lesività del provvedimento impugnato.

3. In relazione alla natura della controversia e all'esito complessivo della stessa, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

(Omissis)